

REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Il D.lgs n. 28 del 04 marzo 2010 rappresenta lo strumento legislativo con il quale la giustizia civile apre a nuovi scenari in tema di ragionevole durata dei processi civili in Italia.

INDICE

- Art. 1- Ambito di applicazione
- Art. 2- Durata e Attività del Procedimento
- Art. 3- Criteri di designazione del Mediatore
- Art. 4 -Il Mediatore
- Art. 5- Tirocinio assistito
- Art. 6- Segreteria operativa
- Art. 7- Incontro di mediazione
- Art. 8- Esito dell'incontro e verbali di conciliazione
- Art. 9- Scheda di valutazione
- Art. 10- Riservatezza e trattamento dei danni personali
- Art. 11- Registrazione e conservazione degli atti
- Art. 12- Diritto di Accesso agli Atti del Procedimento
- Art. 13- Forme di Mediazione
- Art. 14- Qualificazione delle controversie
- Art. 15- Criteri di determinazione dell'indennità
- Art. 16- Applicazione del Regolamento

Allegati :

- A) Codice Etico
- B) Scheda di valutazione
- C) Tabella delle indennità di mediazione e criteri di determinazione delle indennità

Art. 1 – Ambito di applicazione

D.I.S.A. S.r.l. gestisce, in base al presente Regolamento, la procedura di mediazione per la risoluzione di controversie nelle materie di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e di tutte le altre controversie che vertono sui diritti disponibili delle parti, ispirandosi ai principi di imparzialità, rapidità e riservatezza.

D.I.S.A. S.r.l. offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica ed in particolare quelle che possono sorgere nel settore assicurativo.

Le parti ed il mediatore possono concordare deroghe al Regolamento.

Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico per via telematica sul sito internet www.disaconciliazioni.it

Art. 2 – Durata e Attivazione della Procedura

L'organismo è dotato di una Segreteria che fornisce ai mediatori ed alle parti il necessario supporto organizzativo nello svolgimento delle rispettive funzioni ed attività.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

I procedimenti di mediazione si svolgeranno presso la sede operativa dell'Organismo ubicata in Napoli Centro Direzionale Is. F 12 o in una delle sue sedi secondarie.

I procedimenti di mediazione e le comunicazioni fra le parti, potranno svolgersi anche attraverso le procedure telematiche descritte sul sito www.disaconciliazioni.it

Le suddette procedure telematiche e la piattaforma informatica utilizzata sono state redatte in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati.

La parte istante avvia la procedura che si svolgerà secondo il seguente iter:

1. deposito di una domanda di mediazione all'indirizzo della sede legale dell'Organismo contenente i dati identificativi delle parti, l'oggetto ed il valore economico della controversia, l'accettazione del Regolamento e delle tariffe predisposte dall'organismo; il modulo della domanda può essere scaricato dal sito internet dell'organismo o ritirato presso una delle sedi decentrate; la domanda può essere trasmessa in via telematica, a mezzo fax o a mezzo posta; la documentazione relativa alla controversia può essere inviata:
 - in via telematica
 - a mezzo fax
 - a mezzo posta
 - tramite "corriere espresso" il cui costo è a carico dell'OrganismoD.I.S.A.
2. versamento dell'importo di € 40,00 a titolo di spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva e versamento delle spese di mediazione dovute secondo la tabella allegata, nella misura non inferiore alla metà **ex art. 16 n.2 e n. 9 D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.**
3. La Segreteria, sentito l'ufficio designazione Mediatori, **provvede alla nomina del mediatore secondo i criteri inderogabili stabiliti all'art. 3 del presente regolamento** e fissa la data ed il luogo del primo incontro che si svolgerà presso la sede indicata dall'Organismo entro gg. 15 dal deposito della domanda.
4. La Segreteria contatta tempestivamente l'altra parte comunicando l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, con mezzo idoneo a

dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a comunicare la sua adesione o meno alla procedura almeno gg. 5 prima della data fissata per il primo incontro ed a versare la somma dovuta per indennità di mediazione nella misura di cui al punto 2 del presente articolo.

5. In caso di mancata adesione alla mediazione, il mediatore designato redige verbale di chiusura della procedura dandone comunicazione alle parti.
6. Le parti possono concordare con l'organismo una sede diversa da quella indicata dalla Segreteria sempre però nell'ambito di quelle riferibili a D.I.S.A. S.r.l.
7. Le parti possono chiedere all'organismo il differimento del primo incontro anche con comunicazione informale; in tal caso la Segreteria fissa un nuovo incontro di mediazione.
8. Le parti possono, di comune accordo, indicare il mediatore iscritto nell'albo della D.I.S.A. ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.
9. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali per l'attivazione della procedura di mediazione presso la Segreteria operativa della D.I.S.A. S.r.l.; in tal caso non sono dovute le spese di avvio alla procedura.

Art. 3 - Criteri di designazione del Mediatore

La designazione del Mediatore avviene secondo criteri di rotazione che tengono conto dell'oggetto e del valore della controversia, nel rispetto della specifica competenza professionale del Mediatore desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, al momento dell'iscrizione nell'albo dei mediatori della D.I.S.A., il mediatore indica le materie per le quali è in possesso di una specifica competenze professionale.

Art. 4 – Mediatore

1. Il mediatore non ha il potere di decidere la controversia.

Il mediatore è uno specialista delle tecniche di conciliazione, con un alto livello di competenza professionale, formata sulla base degli standard di accreditamento previsti dall'art. 4 comma 3, lett. a) e b) D.M. 180/2010 ed iscritto nell' Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti o ad un qualsiasi altro ordine o collegio professionale, la cui attività è diretta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie tramite intese ed accordi tra le parti.

2. Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento di cui al codice etico allegato al presente Regolamento, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia. A tal proposito il mediatore, all'accettazione dell'incarico deve sottoscrivere un'apposita "dichiarazione di imparzialità ed indipendenza" ex art. 14 comma 2 lett. a) D.Lgs 28/2010, in mancanza della quale la procedura non può avere inizio. Allo stesso modo, egli deve dichiarare per iscritto all'Organismo l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità o comunque ostative allo svolgimento dell'incarico assegnatogli. ex art. 14 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

3. Il Mediatore, sottoscrivendo la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti e dichiara che non sussistono circostanze tali da inficiare la sua indipendenza o generare un conflitto di interessi.

4. Le parti possono chiedere la sostituzione del mediatore per giustificato motivo; in caso di accoglimento dell'istanza, l'organismo nominerà un altro mediatore. La sostituzione del mediatore che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura dell'Organismo nel tempo più breve possibile, senza alcun onere per le parti.
5. Il mediatore e la D.I.S.A. si astengono dall'assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante la procedura di mediazione. Il mediatore non può in nessun caso percepire compensi dalle parti né svolgere funzioni di difensore o di arbitro per la stessa controversia.
6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può concordare con il mediatore e le parti la nomina di uno o più mediatori ausiliari, senza aggravio di spese per le parti medesime.
7. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.
8. Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:

qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;

qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.

Art. 5 – Tirocinio assistito gratuito

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, del D.M. 180/10, come novellato dal D.M. 145/11, il tirocinio assistito gratuito è disciplinato secondo le modalità di accesso e di svolgimento di seguito specificate.

La domanda di partecipazione al tirocinio assistito dovrà essere inoltrata alla segreteria operativa, che evaderà le singole richieste rispettando l'ordine di arrivo.

La partecipazione dei tirocinanti all'incontro di mediazione è sempre e comunque subordinata all'accettazione delle parti.

Per ogni incontro di mediazione è consentita la partecipazione di non più di due tirocinanti.

I tirocinanti non dovranno sottoscrivere dichiarazioni di imparzialità, ma saranno tenuti agli stessi obblighi di riservatezza dei Mediatori.

Art. 6 – Segreteria Operativa

1. La Segreteria operativa svolge la sua attività con neutralità, riservatezza ed informalità al fine di favorire la speditezza delle procedure di mediazione.
2. Nella fase di avvio della procedura, la Segreteria contatta la parte convenuta dalla parte proponente, per verificarne la disponibilità ad aderire al tentativo di mediazione, designa il mediatore, predisporre e fissa la data dell'incontro di mediazione, provvede alle comunicazioni necessarie con il mezzo ritenuto più idoneo per accertare la ricezione degli atti.
3. Su richiesta della parte proponente, la Segreteria attesta per iscritto l'avvenuto deposito della domanda, l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte e l'eventuale intervenuta scadenza del termine previsto per la conclusione della procedura.

Art. 7 – Incontro di Mediazione

Le procedure di mediazione si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative, nella sede principale dell'Organismo o presso una sede secondaria, decentrata, o presso un'altra sede scelta congiuntamente dalle parti.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o tramite un rappresentante munito di valida procura. Le parti sono libere di farsi assistere da professionisti di fiducia ma devono comunicare con congruo anticipo alla Segreteria i nominativi dei partecipanti all'incontro ed i relativi poteri conferitogli.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Dlgs. 28/10.

Il mediatore conduce l'incontro di mediazione senza formalità di procedura, interrogando liberamente le parti congiuntamente e/o separatamente. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Il mediatore non assume alcuna decisione vincolante in merito alla disputa, assistendo le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per dirimere la controversia, senza poter svolgere alcuna attività di consulenza sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificarne la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Le parti hanno comunque la possibilità di chiedere di comune accordo al mediatore di prospettare una o diverse soluzioni della lite.

Il mediatore può avvalersi dell'assistenza di un perito e/o consulente tecnico per dirimere profili di rilievo tecnico e/o specialistico, anche di natura medico-legale purché iscritto nell'albo degli "Esperti" istituito dalla D.I.S.A. S.r.l. ed a condizione che entrambe le parti lo richiedano espressamente e concordino di sostenerne gli oneri che saranno determinati secondo le tariffe professionali. L'esperto deve possedere gli stessi requisiti di imparzialità e neutralità del mediatore.

La procedura improntata alla rapidità, di norma si esaurisce in un unico incontro. Il mediatore e le parti possono, però, all'occorrenza concordare degli incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Art. 8 – Esito dell'incontro e verbali di mediazione

Al termine della procedura di mediazione il mediatore forma processo verbale che dà atto dell'esito dell'incontro "positivo" o "negativo" in termini riassuntivi.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nel processo verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti alla procedura.

In caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato sottoscritto unicamente dalle parti intervenute che si allega al processo verbale.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una "Proposta di conciliazione" laddove le parti gliene facciano concorde richiesta.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto.

Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Il verbale di accordo è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata dal Responsabile dell'organismo copia alle parti che lo richiedono, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

Le parti consegnano alla segreteria operativa copia della ricevuta di pagamento a saldo dell'indennità dovuta.

Nell'ipotesi di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal registro ai sensi dell'art 10 DM n. 180/10, i procedimenti di mediazione in corso si interrompono e ciascuna delle parti può proseguire il procedimento innanzi ad altro Organismo, fermo restando che la procedura non può avere una durata complessiva superiore a mesi 4.

Art. 9 – Scheda di valutazione

Al termine della procedura di mediazione, ad ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio redatta secondo il modello allegato al Regolamento.

Copia della scheda, sottoscritta dalla parte e contenente l'indicazione delle sue generalità, verrà trasmessa al responsabile in via telematica a mezzo posta certificata.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Qualsiasi informazione o comunicazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Quanto è riferito nell'incontro non viene registrato o verbalizzato. Le parti ed i partecipanti all'incontro e chiunque presta la propria opera o servizio all'interno dell'Organismo o nell'ambito del procedimento di mediazione, non devono divulgare a terzi fatti e dichiarazioni appresi nella procedura, né utilizzarli in eventuali successivi procedimenti giudiziari o stragiudiziali, che coinvolgano una delle parti e/o l'oggetto della mediazione.

In merito agli stessi fatti e dichiarazioni, le parti sono tenute ad astenersi dal chiamare a testimoniare in giudizio il mediatore, gli operatori della D.I.S.A. e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di conciliazione, rinunciandovi espressamente.

E' consentita solo la divulgazione dei dati statistici da cui non si possa risalire all'identità delle parti, salva diversa volontà di quest'ultimi.

Art. 11 – Registrazione e conservazione degli atti

Le singole procedure di mediazione sono governate dalla Segreteria Operativa dell'Organismo D.I.S.A. S.r.l.

Al termine della procedura, il mediatore restituisce alle parti i materiali ed i documenti consegnati, senza conservarne copia.

La Segreteria Operativa conserva gli atti di ogni procedura in appositi fascicoli registrandoli e numerandoli nel registro degli affari di mediazione, anche informatico, riportando per ogni procedimento numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della disputa, il mediatore, la durata e l'esito del procedimento.

La D.I.S.A. non è tenuta a conservare gli atti delle procedure decorso un triennio dalla conclusione della procedura.

Art. 12 – Diritto di Accesso agli Atti del procedimento

Esaurito il procedimento, le parti interessate hanno diritto di accesso a proprie spese agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.

Il diritto di accesso non può essere esercitato dopo il terzo anno dalla conclusione del procedimento.

La D.I.S.A. S.r.l. assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti sottoscritti dalle parti nonché di ogni altro documento

relativo al procedimento di conciliazione e garantisce la sicurezza e la riservatezza del trattamento dei dati personali inviati dalle parti.

I dati raccolti, i documenti e i materiali dei procedimenti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” .

Art. 13 – Forme di mediazione previste da norme

Nei casi in cui vi siano norme che prescrivano delle forme determinate affinché la mediazione ottenga gli effetti legali voluti dalle parti, si applicano le sole disposizioni del Regolamento compatibili con la normativa di riferimento. In tal caso, la normativa da applicare alla procedura e gli effetti voluti sono comunicati per iscritto (*anche via fax o e-mail*) dalle parti alla Segreteria.

Art. 14 – Qualificazione della controversia

La qualificazione della controversia è onere della parte che deposita la domanda. Durante l’incontro di mediazione, comunque, le parti ed il mediatore sono libere di effettuare una diversa qualificazione dell’oggetto della disputa.

Art. 15 – Criteri di determinazione dell’indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un **quarto** in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) **nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b);**
- e) **deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione ed ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente articolo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;**

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. **Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di**

riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

- 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo della mediazione di cui all'art. 11 del Dlgs.28/010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del Dlgs. 28/010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.**
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui all'art. 16 D.M. 180/2010.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili

Art. 16 – **Applicazione del Regolamento**

Il regolamento applicabile è quello in vigore al momento in cui la parte istante deposita la domanda di conciliazione.

ALLEGATO A)

CODICE ETICO DEL MEDIATORE

Il presente codice stabilisce una serie di principi ai quali i mediatori aderiscono sotto la propria responsabilità.

E' destinato ad essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. L'adesione al codice non pregiudica la legislazione nazionale o le regole che disciplinano le singole professioni.

Titolo I – Competenza e nomina dei Mediatori

- ❖ Il mediatore deve essere competente e conoscere a fondo il procedimento di mediazione, deve quindi seguire una adeguata formazione ed un adeguato aggiornamento delle proprie competenze specifiche, avuto riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso professionale.
Il mediatore deve essere convinto della sua preparazione prima di accettare l'incarico, in caso contrario deve rifiutare la nomina.
- ❖ Il mediatore deve fornire alle parti, ove le parti lo richiedano, informazioni circa la propria esperienza e preparazione.
- ❖ Il mediatore promuove la propria attività in modo veritiero, professionale e dignitoso.

Titolo II – Indipendenza ed imparzialità

- ❖ Il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria imparzialità, indipendenza o che possa ingenerare sensazioni di parzialità o mancanza di neutralità nelle parti.
Tra queste circostanze vanno incluse:
 - qualsiasi relazione di tipo personale e professionale con una delle parti;
 - qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazioneIn questi casi il mediatore potrà accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter espletare lo stesso con imparzialità e neutralità e sempre che vi sia l'accordo delle parti.
- ❖ Il mediatore deve, in ogni momento, agire nei confronti delle parti in modo imparziale e deve impegnarsi ad assistere in modo equo tutte le parti.
- ❖ Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti .
- ❖ Il mediatore si obbliga a rispettare i principi dettati dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.

Titolo III – Accordo, Procedimento, Risoluzione della controversia , Onorari

- ❖ Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nel procedimento di mediazione abbiano compreso pienamente ed accettato :
 - le finalità e la natura del procedimento che si apprestano ad affrontare ;
 - il ruolo del mediatore;
 - gli obblighi di riservatezza che gravano sul mediatore, sulle parti e su tutti coloro che intervengono nel procedimento medesimo;
 - i termini e le condizioni dell'accordo.

- ❖ Il mediatore , nel condurre il procedimento, deve tener conto dei possibili squilibri nei rapporti di forza tra le parti , nonché dei desideri delle stesse in relazione all'esigenza di addivenire ad una rapida definizione della controversia.

- ❖ Il mediatore può anche sentire le parti separatamente, ma non può rivelare alle altre parti il contenuto dell'incontro se non è stato espressamente autorizzato a farlo. .

- ❖ Il mediatore può porre fine alla mediazione quando sia raggiunto l'accordo o quando valuti che difficilmente la prosecuzione della mediazione possa addivenire ad una risoluzione della controversia.

- ❖ Il mediatore verifica, nel caso che le parti non siano presenti personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.

- ❖ Il mediatore, su richiesta delle parti, può informare le stesse circa le modalità con le quali esse possono formalizzare l'accordo e circa la possibilità di renderlo esecutivo.

- ❖ Il mediatore non può divulgare informazioni riservate senza il consenso della parte , a meno che ciò non gli sia imposto dalla legge.

- ❖ Il mediatore non può assolutamente percepire dalle parti compensi per la propria attività che verranno corrisposti solo dall'Organismo di mediazione.

ALLEGATO B)

casella non selezionata

casella selezionata.

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Il sottoscritto _____ C.F. _____

residente in _____ indirizzo _____

_____ ha partecipato in data _____ alla
procedura di mediazione tra _____

in proprio in rappresentanza di _____

_____ a norma dell'art. 7 del REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE *D.I.S.A.*
S.r.l. compila la seguente scheda di valutazione sotto forma di questionario al fine di
rendere il servizio offerto sempre più efficiente ed adeguato alle aspettative delle parti.

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

ORGANISMO (accesso alla procedura).

insufficiente sufficiente buono ottimo

PERSONALE – LOCALI – SERVIZI dell'ORGANISMO

insufficiente sufficiente buono ottimo

MEDIATORE (competenza, professionalità, imparzialità)

insufficiente sufficiente buono ottimo

GRADO DI SODDISFAZIONE SULLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

insufficiente sufficiente buono ottimo

E' VENUTO A CONOSCENZA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE D.I.S.A.:

- dai giornali; da un'associazione di categoria; dalla tv;
 dalla radio; da un professionista; da un familiare;
 da un conoscente; dal web; dal sito D.I.S.A.

SUGGERIMENTI PER UN SERVIZIO MIGLIORE

Luogo _____ Data _____ Firma _____

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente, per gli adempimenti disposti dal *D.M. n. 180 del 18.10.2010 – Ministero della Giustizia.*

Luogo _____ data _____ Firma _____

La compilazione della presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell'art. 7 D.M. n. 180 del 18.02.2010. Una copia della stessa, sottoscritta dalla parte e contenente l'indicazione delle sue generalità deve essere, a cura di quest'ultima, trasmessa al responsabile dell' Organismo di Mediazione D.I.S.A. S.r.l., per via telematica con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Luogo _____ data _____ Firma _____

ALLEGATO C)

TABELLA DELLE INDENNITA'

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'
EX ART.. 16 D.I. 180/2010**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un **quarto** in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) **nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b);**
 - e) **deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione ed ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente articolo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;**
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. **Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;**
9. **Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo della**

mediazione di cui all'art. 11 del Dlgs. 28/2010 . In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del Dlgs. 28/10, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui all'art. 16 D.M. 180/2010.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili

N.B. Per le materie di cui all'art. 5, comma 1, del Dlgs. 28/10, se una delle parti si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio dei non abbienti ai sensi dell'art.76 T.U. Spese di giustizia., essa non deve versare alcuna indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché, a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Tabella liberamente determinata			
Valore della lite	Spesa di mediazione (per ciascuna parte)	Spesa (in caso di materia obbligatoria)	Spesa dovuta dall'istante*
Fino a Euro 1.000:	Euro 65	Euro 43	Euro 40
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130	Euro 87	Euro 50

da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240	Euro 160	Euro 50
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360	Euro 240	Euro 50
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600	Euro 400	Euro 50
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000	Euro 667	Euro 50
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000	Euro 1.000	Euro 50
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800	Euro 1.900	Euro 50
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200	Euro 2.600	Euro 50
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200	Euro 4.600	Euro 50

*quando nessuna delle parti invitate dall'istante alla mediazione, partecipa al procedimento (art. 16, comma 4, lettera e) D.M. 180/10, così come modificato dall'art. 5 del D.M. 145/11)

Tabella corrispondente a quella di cui al D.I. 180/10			
Valore della lite	Spesa di mediazione (per ciascuna parte)	Spesa (in caso di materia obbligatoria)	Spesa dovuta dall'istante*
Fino a Euro 1.000:	Euro 65	Euro 43	Euro 40
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130	Euro 87	Euro 50
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240	Euro 160	Euro 50
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360	Euro 240	Euro 50
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600	Euro 400	Euro 50
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000	Euro 667	Euro 50
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000	Euro 1.000	Euro 50
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800	Euro 1.900	Euro 50
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200	Euro 2.600	Euro 50
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200	Euro 4.600	Euro 50

*quando nessuna delle parti invitate dall'istante alla mediazione, partecipa al procedimento (art. 16, comma 4, lettera e) D.M. 180/10, così come modificato dall'art. 5 del D.M. 145/11)